

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Procedimento per il trasferimento delle competenze
- Art. 4 Sede dell'Unione
- Art. 5 Durata dell'Unione
- Art. 6 Scioglimento dell'Unione

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 7 Organi dell'Unione
- Art. 8 Assemblea dell'Unione
- Art. 9 Presidenza dell'Assemblea
- Art. 10 Composizione della Giunta e Presidente dell'Unione
- Art. 11 Funzionamento della Giunta
- Art. 12 Competenza della Giunta
- Art. 13 Competenze del Presidente
- Art. 14 Dimissioni del Presidente
- Art. 15 Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Art. 16 Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 17 Permessi
- Art. 18 Regolamenti
- Art. 19 Controllo sugli atti dell'Unione

TITOLO III PARTECIPAZIONE

- Art. 20 Criteri generali
- Art. 21 Consultazioni

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 22 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione
- Art. 23 Convenzioni
- Art. 24 Accordi di programma

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

- Art. 25 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 26 Personale dell'Unione
- Art. 27 Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 28 Segretario/Vice-Segretario/Direttore dell'Unione

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 29	Ordinamento
Art. 30	Risorse finanziarie
Art. 31	Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
Art. 32	Attività finanziaria
Art. 33	Bilancio
Art. 34	Rendiconto
Art. 35	Controllo interno
Art. 36	Revisione economico - finanziaria
Art. 37	Controllo di gestione
Art. 38	Tesoreria
Art. 39	Economato

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40	Personale
Art. 41	Costituzione
Art. 42	Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 43	Atti regolamentari
Art. 44	Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Art. 45	Modificazioni o abrogazioni del presente statuto
Art. 46	Entrata in vigore

Statuto dell' Unione dei Comuni della Valsaviore

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni lombarda di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero, in seguito chiamata "Unione" è costituita volontariamente ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Unione è stata costituita in origine dai Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Saviore dell'Adamello, a partire dal 01.01.1999, ai sensi dell'art. 26 della Legge 8 giugno 2000, n. 142.
3. Dal 01.05.2003 sono entrati a far parte dell'Unione i Comuni di Malonno, Paisco Lovenò e Sellero, con le procedure e le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Dal 01.01.2010 escono dall'Unione i Comuni di Malonno e Paisco Lovenò, mentre i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero costituiscono, ai sensi della L.R. 27.06.2008, n. 19, un' Unione di Comuni Lombarda.
5. *L'Unione fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Lombardia e della provincia di Brescia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.*
6. Il presente Statuto è approvato dai consigli comunali di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero con le procedure di cui all'art.45 del presente statuto.
7. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero ed è denominata "UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE".
8. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono al fine di pervenire, ove ciò corrisponda alla volontà delle rispettive popolazioni, alla fusione dei quattro Comuni fondatori in un unico Comune, capace di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio della Valsaviore..
2. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali impiegandole in forme unificate;
 - b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni membri, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali: a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;
 - c) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - e) esercitare un' efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi che interessano direttamente od indirettamente l'Unione o i singoli Comuni;
 - f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
3. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le seguenti funzioni:
 - 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 - 2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
 - 3 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

- 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
- 5 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
- 6 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
- 7 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
- 8 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 9 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
- 10 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- 11 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
- 12 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Articolate rispettivamente nei seguenti servizi:

- 1a organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- 1b segreteria, personale ed organizzazione
- 1c gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione
- 1d gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 1e gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 1f ufficio tecnico
- 1g anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico
- 1h URP e comunicazione
- 1i sistemi informativi
- 1l altri servizi generali

- 2a polizia municipale
- 2b polizia commerciale
- 2c polizia amministrativa

- 3a scuole materne
- 3b istruzione elementare
- 3c istruzione media
- 3d istruzione secondaria superiore
- 3e assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

- 4a biblioteche e musei
- 4b attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

- 5a piscine
- 5b stadi, palestre, palazzetti dello sport ed altri impianti
- 5c manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

- 6a servizi turistici
- 6b manifestazioni turistiche

- 7a viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- 7b illuminazione pubblica e servizi connessi
- 7c trasporti pubblici locali e servizi connessi

- 8a urbanistica e gestione del territorio
- 8b edilizia residenziale pubblica locale
- 8c servizi di protezione civile
- 8d servizio idrico integrato
- 8e servizio smaltimento rifiuti
- 8f parchi e servizi per la tutela ambientale del verde
- 8g altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

- 9a asili nido, servizi per l'infanzia ed i minori
- 9b servizi di prevenzione e riabilitazione

9c strutture residenziali e di ricovero per anziani
9e assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
9f servizio necroscopico e cimiteriale

10a affissioni e pubblicità
10b fiere, mercati e servizi connessi
10c mattatoio e servizi connessi
10e servizi relativi all'industria
10f servizi relativi al commercio
10g servizi relativi all'artigianato
10h servizi relativi all'agricoltura

11 a distribuzione gas
11b centrale del latte
11c distribuzione energia elettrica
11e teleriscaldamento
11f farmacie
11g altri servizi produttivi
11h suap

12a difensore civico

4. All'Unione possono essere attribuite le competenze all'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa ed altre funzioni e/o servizi, con deliberazione, adottata dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.

6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della regione e della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

7. I rapporti con i comuni limitrofi, la comunità montana, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

8. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari per la necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni Comunali interessate ed agli altri parametri di cui all'art. 30 del presente Statuto.

9. *L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente o indirettamente coinvolgono la gestione di competenze comunali.*

Art.3

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai comuni entro il mese di ottobre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione si fa carico di tutte le procedure amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono direttamente gli annessi contributi, tasse e tariffe, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

Art. 4

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede legale nel comune di Cedegolo, presso la sede municipale e una sede operativa presso la Casa della Cultura in Via San Zenone 9 a Berzo Demo.

2. Presso la sede operativa dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede operativa dell'Unione.

3. Gli uffici dell'Unione possono essere collocati anche al di fuori della sede della stessa, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.

Art. 5

Durata dell'Unione

1) L'Unione, costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, ha una durata non inferiore a dieci anni, trascorsi i quali, ove non si sia proceduto alla fusione di tutti o parte dei Comuni che la costituiscono, i Comuni stessi potranno decidere, in base alla legislazione vigente, di sciogliere l'Unione. Nel caso in cui i Comuni non deliberino di sciogliere formalmente l'Unione, la durata della stessa si intende rinnovata per altri dieci anni.

2) In caso di fusione i consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, possono presentare richiesta alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura, così come previsto dall'art. 7 della L.R. 15.12.2006, N. 29.

3) I singoli Comuni sottopongono la proposta di fusione a consultazione referendaria.

Art. 6

Scioglimento dell'Unione

1. La proposta di scioglimento dell'Unione è deliberata dall'Assemblea della stessa a maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il recesso dall'Unione di almeno due comuni, deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina lo scioglimento dell'Unione stessa.

4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

5. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; le giunte comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

6. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.

7. Il recesso dall'Unione di un solo Comune, prima che siano scaduti dieci anni dalla sua costituzione, non comporta lo scioglimento dell'Unione, ma l'applicazione nei confronti dello stesso di sanzioni che saranno determinate dall'Assemblea dell'Unione in misura non inferiore ad un quinto dei contributi ordinari versati complessivamente dallo Stato all'Unione a partire dal 2010 fino al momento del recesso.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7 **Organi dell'Unione**

1. Sono organi dell'Unione :
 - l' assemblea
 - la giunta
 - il presidente.

Art. 8 **Assemblea dell'Unione**

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. L' Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio dell'Adamello e Sellero.
3. Tutti i Comuni aderenti sono rappresentati nell' Assemblea dell'Unione dal Sindaco e da due delegati, eletti dai rispettivi consigli comunali, con votazioni separate, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Possono entrare a far parte dell' Assemblea dell'Unione esclusivamente consiglieri comunali o assessori dei comuni membri. E' comunque garantita l'invarianza dei costi ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 19/2008.
4. L'Assemblea dell'Unione viene integrata dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno o più dei comuni facenti parte.
5. La cessazione dalla carica nel proprio Comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione.
6. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione o alla nomina dei successori.
7. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell' Assemblea dell'Unione si provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla verifica della vacanza sulla base dei requisiti fissati dal precedente comma 3.
8. Sono di competenza dell' Assemblea dell'Unione:
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) i regolamenti a valenza esterna;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) le convenzioni con la Provincia, con la Comunità Montana, con Comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) la determinazione di contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell' ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o dei responsabili di servizio;
 - k) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale;
 - l) le competenze che le Leggi attribuiscono al consiglio comunale.
9. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di

bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella sua prima seduta, a pena di decadenza.

10. L'Assemblea dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre all'Assemblea dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

11. Al funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, fino all'approvazione di un apposito regolamento, si applicano le norme stabilite per il consiglio comunale di Cedegolo.

12. Per i componenti dell'Assemblea dell'Unione non sono previsti né indennità né gettoni di presenza.

Art. 9

Presidenza dell'Assemblea

1. Può essere eventualmente eletto alla carica di Presidente dell'Assemblea un Consigliere della stessa. Il Presidente dell'Assemblea redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari, in accordo con il Presidente dell'Unione, cura la programmazione dei lavori ed il collegamento istituzionale dell'Assemblea dell'Unione con il Presidente dell'Unione e la Giunta. Assicura un'adeguata informazione preventiva ai gruppi assembleari se costituiti ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'Assemblea. Partecipa a tal fine alle riunioni della Giunta dell'Unione senza diritto di voto.

2. Nella prima seduta l'Assemblea elegge fra i propri componenti, con votazione palese, il Presidente dell'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede nella stessa seduta con una seconda votazione e risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea, le sole funzioni relative alla convocazione ed alla presidenza della seduta (consiliare) assembleare sono esercitate dal Presidente dell'Unione.

Art. 10

Composizione della Giunta e Presidente dell'Unione

1. La giunta dell'Unione è composta da cinque membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea con voto limitato ad una sola preferenza, tra i Sindaci e gli Assessori dei comuni partecipanti all'unione, in modo tale che ciascun comune vi risulti rappresentato; in caso di impedimento temporaneo ogni membro può delegare a far parte della Giunta dell'Unione il Sindaco o un Assessore del proprio Comune.

Esercita le funzioni di Presidente dell'Unione, per la durata di un anno, ciascun membro della Giunta, sulla base di un calendario che viene determinato dalla Giunta dell'Unione.

La funzione di Presidente dell'Unione è delegabile ad un altro membro della Giunta.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Per i componenti della Giunta dell'Unione non sono previsti né indennità né gettoni di presenza.

Art. 11

Funzionamento della giunta

1. La giunta è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dall'assessore più anziano d'età.
2. La giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida in presenza di almeno tre componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
6. In caso di parità di voti, il voto del Presidente diventa determinante.

Art. 12

Competenza della giunta

1. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione sulle materie attribuite all'Unione e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, dell'Assemblea, del presidente, del segretario o dei funzionari.
3. La giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea dell'Unione e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
4. Le competenze in materia contabile che la normativa vigente affida all'organo esecutivo, si intendono riferite alla Giunta dell'Unione.

Art. 13

Competenze del presidente

1. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive, impartisce direttive al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio dell'Unione.
4. Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 14

Dimissioni del presidente

1. Le dimissioni del Presidente non comportano la decadenza dell'intera giunta né lo scioglimento dell'Assemblea. In caso di dimissioni del Presidente la Giunta dell'Unione provvede, nel corso della prima seduta utile, alla nomina del nuovo Presidente se non siano state nel frattempo ritirate le dimissioni del Presidente già nominato.

Art. 15

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art. 16

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 17

Permessi

1. Al presidente, agli assessori ai consiglieri si applica la normativa vigente per quanto attiene i permessi ed i rimborsi spettanti per l'attività svolta favore dell'Unione.

Art. 18

Regolamenti

1. L'Unione disciplina le proprie attività, nonché i servizi e le funzioni che le sono stati conferiti, mediante appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è di competenza della Giunta.

3. Sono di competenza dei singoli consigli comunali i regolamenti per le materie relative ai servizi non conferiti direttamente ed immediatamente all'Unione, ma questi ultimi vanno resi omogenei per i Comuni membri e si approvano previo parere espresso dalla Giunta dell'Unione.

4. I regolamenti dell'Unione, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte per quindici giorni.

Art. 19

Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le provincie.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 20

Criteria generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli statuti dei comuni che ne fanno parte.

Art. 21

Consultazioni

1. L'eventuale trasformazione dell'Unione in fusione dei comuni dovrà essere preceduta da apposita consultazione referendaria contemporanea e separata per ciascun comune.

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 22

Rapporti con i comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dell'Unione.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogniqualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, il presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 23

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la comunità montana, con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assembleare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
- b) i fini e la durata della convenzione;
- c) le modalità di finanziamento;

d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

3. Per l'espletamento dei propri fini l'Unione può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea ed a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 24

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 25

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) la dotazione organica del personale che può essere distinto in:
 - convenzionato con i comuni;
 - comandato dai comuni;
 - proprio.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.

A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni o in altri luoghi idonei.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 26

Personale dell'Unione

1. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti ricorrendo alla stipulazione di apposita convenzione, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi; può assumere personale a tempo determinato ed assegnare incarichi professionali. Può inoltre, a seguito di adozione della pianta organica, assumere personale proprio disciplinando i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento dell'Unione, transiterà nei ruoli organici dei comuni interessati.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
3. Nel caso in cui non si addivenga alla fusione, e comunque in ogni caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati.
4. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione.

5. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo comune risultante dalla fusione stessa.

Art. 27

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 28

Segretario/Vice Segretario/Direttore dell'Unione

1. L'Unione ha un segretario titolare, iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed al d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
2. Il segretario è nominato dal Presidente.
3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, sono disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Al segretario possono essere conferite, dal Presidente, le funzioni di direttore generale, compatibilmente con la normativa vigente.
5. Al segretario dell'Ente sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea e della giunta, curandone la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.
6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche svolte quelle di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Il segretario dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
8. Può essere istituita la figura del vice segretario.
9. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni.
10. Le funzioni di vice segretario sono attribuite, con provvedimento motivato del Presidente, a un responsabile di servizio in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
11. In caso di vacanza del posto di segretario comunale o in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
12. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del segretario, al vice segretario spetta il compenso previsto dalla legge.
13. La predetta sostituzione può essere disposta dal Presidente, con provvedimento motivato, anche in favore di segretario di altro comune.
14. Il vice segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.
15. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario spettano le funzioni previste dall'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
16. Il direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, nel rispetto dei principi indicati all'art. 1 del presente regolamento, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. 3. Il direttore generale risponde direttamente al Presidente del proprio operato.

17. Il direttore generale predispone il piano dettagliato e gli obiettivi previsti dalla lettera a), comma 2, dell'art. 197, del T.U. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione o strumento equivalente.

18. Il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Servizio e ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano; inoltre, partecipa al controllo della gestione dell'attività

19. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza; a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o personale e gli propone gli interventi conseguenti.

20. Il Direttore sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di servizio competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine il Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.

21. Il Direttore dell'Unione è responsabile delle attività svolte dall'Unione ed in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
- b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
- c) elabora, secondo le direttive del Presidente, le proposte di bilancio;
- d) coordina e gestisce il personale;
- e) sovrintende alla tenuta dell'Albo dell'Unione ed attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli atti.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 29

Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei contributi, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le vengono attribuiti.

Art. 30

Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) contributi erogati dallo Stato;
 - b) contributi erogati dalla Regione;
 - c) contributi erogati dalla Provincia;
 - d) contributi erogati dalla Comunità Montana;
 - e) contributi erogati da altri Enti;
 - f) trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - g) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - h) risorse per investimenti;
 - i) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 31

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. Il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dall' Assemblea dell'Unione con uno o più comuni.
2. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
3. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo tra queste ultime anche le quote dovute dai singoli comuni in base alle convenzioni specifiche dei singoli servizi.
4. La spesa a carico di ogni singolo comune è costituita da una parte (A), pari al 50%, calcolata in rapporto al numero degli abitanti, da una parte (B), pari al 20%, calcolata in rapporto al totale delle entrate correnti, da una parte (C), pari al 30%, calcolata sulla base della dimensione territoriale all'interno del perimetro del centro edificato.
5. Per i servizi da delegare possono essere stabiliti ulteriori parametri significativi in ordine al servizio interessato.

Art. 32

Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità da approvarsi in base alle disposizioni legislative vigenti per i comuni.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 33

Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall' Assemblea dell'Unione entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i Comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
2. Il bilancio annuale di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico - finanziario deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
3. Al bilancio annuale sono allegati:
 - la relazione previsionale e programmatica;
 - il bilancio pluriennale;
 - tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 34

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall' Assemblea dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge con il voto della maggioranza dei votanti.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - la relazione illustrativa della giunta dell'Unione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - la relazione del revisore del conto;

- l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 35

Controllo interno

1. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 36

Revisione economico - finanziaria

1. *L'Assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un solo revisore del conto scelto prioritariamente tra uno dei revisori dei Comuni costituenti l'Unione.*

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente regolamento.

3. Il revisore dei conti deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

5. *Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.*

6. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dalla normativa vigente; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione.

9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella dell'Assemblea dell'Unione.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

11. L'Assemblea dell'Unione, contestualmente alla nomina del revisore, ne fissa il compenso, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 37

Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:

a) la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;

- b) la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
c) la valutazione dell'attività svolta dall'Unione.
3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:
- lo stato di attuazione dei programmi;
 - la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato, con l'individuazione delle relative responsabilità.
4. I responsabili dei servizi eseguono, con scadenza determinata dal regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; di dette operazioni viene data comunicazione alla giunta dell'Unione.
5. L'Assemblea, almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio.

Art. 38

Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento. nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte dell'Assemblea dell'Unione..

Art. 39

Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

Personale

1. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione ovvero all'istituto del comando.

Art. 41

Costituzione

1. L'Unione è costituita a seguito della nomina dei propri organi.
2. La nomina dei rappresentanti dei Comuni nell'Unione avviene con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali che provvedono garantendo la rappresentanza delle minoranze con separate votazioni.

Art. 42

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro il termine fissato dalla legge per i Comuni e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di costituzione dell'Unione, il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo.
2. I comuni, con atto deliberativo dei rispettivi Consigli Comunali, individuano contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Unione, i servizi che intendono delegare all'Unione stessa, fermo restando che per i servizi e le funzioni elencati all'art. 2 si intendono avviate comunque le procedure per una loro gestione unificata.

Art.43

Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti in essere nel Comune di Cedegolo, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. La giunta è incaricata di presentare all'Assemblea la proposta dei regolamenti attuativi del presente Statuto che si rendono necessari.

Art. 44

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarle.
3. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art. 45

Modificazioni o abrogazioni del presente statuto

1. Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai consigli dei comuni facenti parte dell'Unione i quali possono deliberare al riguardo entro 30 giorni, con le procedure di cui al comma precedente.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, è pubblicato, nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente e dei comuni membri per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

